



| | |
|--|--|
| SENATO ACCADEMICO | 22 marzo 2017 |
| CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 29 marzo 2017 |
| DECRETO RETTORALE DI ULTIMO AGGIORNAMENTO | Rep. n. 495/2017 Prot. n. 33892 - 04 aprile 2017 |
| STRUTTURA COMPETENTE | <u>Ripartizione Personale e Organizzazione</u> |
| ENTRATA IN VIGORE | 05 aprile 2017 |

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO DALL'ESTERNO AI RUOLI DEL PERSONALE
TECNICO AMMINISTRATIVO - A TEMPO INDETERMINATO - PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI FERRARA**

Sommario

| | |
|---|---|
| Articolo 1 - Ambito di applicazione..... | 1 |
| Articolo 2 - Principi generali..... | 2 |
| Articolo 3 - Bando | 2 |
| Articolo 4 - Requisiti di ammissione ai concorsi | 3 |
| Articolo 5 - Preselezione | 3 |
| Articolo 6 - Tipologia e contenuti delle prove d'esame | 3 |
| Articolo 7 - Concorsi per titoli ed esami..... | 4 |
| Articolo 8 - Commissioni esaminatrici | 5 |
| Articolo 9 - Formazione della graduatoria e approvazione degli atti | 6 |
| Articolo 10 - Disposizioni finali e transitorie | 6 |
| Articolo 11 - Entrata in vigore | 6 |

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di selezione per l'accesso dall'esterno ai ruoli del personale dell'Università degli Studi di Ferrara, inquadrato nel sistema di classificazione previsto dal CCNL relativo al quadriennio normativo 2006-2009 del Comparto "Università", da assumere a tempo indeterminato.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle procedure di reclutamento di personale a tempo parziale.

Articolo 2 - Principi generali

1. Le procedure di reclutamento si conformano ai seguenti principi e criteri generali:
 - modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità ed assicurino economicità e celerità di espletamento, accorpando, ove possibile, i concorsi relativi alle medesime categorie ed aree;
 - adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti dalla posizione da ricoprire;
 - utilizzo, ove necessario, di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
 - composizione delle Commissioni giudicatrici secondo criteri di trasparenza e imparzialità e nel rispetto della parità di genere.

Articolo 3 - Bando

1. I concorsi sono indetti con provvedimenti del Direttore Generale, dei quali verrà data pubblicità per via telematica oltre che mediante affissione all'Albo di Ateneo.
2. L'avviso di ciascun bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Il provvedimento contiene:
 - il numero dei posti e il regime di impegno richiesto nonché il trattamento economico spettante;
 - il termine e la modalità di presentazione delle domande;
 - l'indicazione del tipo di prove e del relativo contenuto;
 - i requisiti soggettivi generali e speciali richiesti per partecipare alla selezione;
 - la votazione minima richiesta per il superamento delle prove;
 - i criteri di formazione della graduatoria generale di merito;
 - i titoli che danno luogo a precedenza o preferenze a parità di punteggio, nonché i termini e le modalità per la loro presentazione;
 - le modalità di assunzione e di presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di lavoro;

- le indicazioni sul rispetto della vigente normativa sulle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e le necessarie informazioni in materia di trattamento dei dati personali;
- i titoli eventualmente valutabili ai fini della selezione, il punteggio massimo ad essi attribuibile nonché le modalità di presentazione degli stessi.

Articolo 4 - Requisiti di ammissione ai concorsi

1. Per la partecipazione ai concorsi di cui al presente regolamento, fermi restando i requisiti generali previsti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio, rilasciati da scuole o istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti:
 - CATEGORIA B: scuola d'obbligo, più eventuale qualificazione professionale;
 - CATEGORIA C: diploma di scuola secondaria di secondo grado;
 - CATEGORIA D: diploma di laurea;
 - CATEGORIA EP: diploma di laurea e abilitazione professionale ovvero diploma di laurea e particolare qualificazione professionale.
2. Il bando di concorso potrà prevedere il possesso di un'eventuale qualificazione professionale o di eventuali requisiti professionali specifici in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa da svolgere.

Articolo 5 - Preselezione

1. L'ammissione alle prove concorsuali può essere preceduta da forme di preselezione di tipo attitudinale, cui l'Amministrazione può ricorrere qualora il numero delle domande sia dieci volte superiore ai posti messi a concorso, e comunque non inferiore a 100.
2. Sono esonerati dalla preselezione coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande, abbiano maturato almeno 12 mesi di esperienza lavorativa con rapporto di lavoro subordinato presso l'Università degli Studi di Ferrara; sono esclusi dal computo i rapporti di collaborazione.

Articolo 6 - Tipologia e contenuti delle prove d'esame

1. La tipologia e i contenuti delle prove d'esame dovranno rispondere a criteri di coerenza e omogeneità rispetto alle categorie messe a concorso, all'area di inquadramento ed alla tipologia dell'attività lavorativa da svolgere.
2. Le prove d'esame si articolano come segue:

- per l'accesso alla categoria B: una prova teorico pratica, da effettuarsi anche mediante l'impiego di mezzi o macchine, diretta all'accertamento del livello di qualificazione o specializzazione del candidato;
 - per l'accesso alla categoria C: una prova scritta o pratica ed una prova orale. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta o pratica un punteggio non inferiore a 21/30. La prova orale si intende superata con una votazione non inferiore a 21/30;
 - per l'accesso alla categoria D e alla categoria EP: due prove scritte oppure una prova scritta ed una prova pratica, ed una prova orale. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta o pratica un punteggio non inferiore a 14/20. La prova orale si intende superata con una votazione non inferiore a 14/20.
3. Una delle prove può eventualmente consistere nell'accertamento della conoscenza dell'uso delle applicazioni informatiche più diffuse e di una o più lingue straniere. I livelli di tali conoscenze e le relative modalità di accertamento saranno commisurati alla tipologia dell'attività lavorativa da svolgere.
 4. Le prove possono altresì consistere in appositi test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato oppure in quesiti a risposta sintetica.
 5. Il tipo e il contenuto delle prove concorsuali sono determinati, su proposta del responsabile della struttura cui è assegnato il posto, in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa da svolgere ed alla categoria ed area di inquadramento.

Articolo 7 - Concorsi per titoli ed esami

1. Per la copertura di posti di categoria C, D ed EP, l'Amministrazione può bandire concorsi per titoli ed esami.
2. In tal caso il bando dovrà espressamente prevedere le categorie di titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuibile.
3. Ai titoli dovrà essere riservato un peso pari ad un terzo del monte punti complessivo.
4. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri di valutazione in sede di riunione preliminare, va effettuata dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima della valutazione delle stesse.
5. La valutazione dei titoli deve essere comunicata ai candidati prima dello svolgimento della prova orale.

Articolo 8 - Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al presente regolamento sono nominate con provvedimento del Direttore Generale.
2. Delle commissioni fanno parte esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti dell'Amministrazione ed o esterni alla stessa.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non possono farne parte i componenti dell'organo di governo dell'Università di Ferrara, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
4. Dall'atto di nomina devono risultare il ruolo e la professionalità dei componenti la Commissione.
5. Nel rispetto di tali principi le commissioni sono così composte:
 - nei concorsi per l'accesso alla categoria B: da un dipendente inquadrato nella categoria EP in qualità di presidente e da due esperti delle materie oggetto della prova d'esame. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente inquadrato nella categoria C o D.
 - nei concorsi per l'accesso alle categorie C: da un professore o ricercatore universitario o dirigente o dipendente inquadrato nella categoria EP, previa verifica dei carichi di lavoro, in qualità di presidente e da due esperti delle materie oggetto delle prove d'esame. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente inquadrato nella categoria C o D.
 - nei concorsi per l'accesso alle categorie D: da un professore o ricercatore universitario o dirigente o dipendente inquadrato nella categoria EP, previa verifica dei carichi di lavoro, in qualità di presidente e da due esperti delle materie oggetto delle prove d'esame. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente inquadrato nella categoria D.
 - nei concorsi per l'accesso alla categoria EP: da un professore universitario o da un dirigente in qualità di presidente, e da due esperti delle materie oggetto delle prove d'esame. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente inquadrato nella categoria EP.
6. Alle commissioni possono essere aggregati componenti aggiunti per gli esami di lingua straniera.
7. Il presidente ed i membri componenti delle commissioni possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra specificati.

8. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

Articolo 9 - Formazione della graduatoria e approvazione degli atti

1. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, in caso di parità di merito, delle preferenze previste dall'articolo 5 del D.P.R. 487/94.
2. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei voti riportati nelle singole prove d'esame.
3. Nei concorsi per titoli ed esami il punteggio complessivo è dato dalla somma dei voti riportati nelle singole prove d'esame, alla quale va aggiunta la votazione riportata nella valutazione dei titoli.
4. La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore Generale ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Di essa è sarà data pubblicità presso la Ripartizione di competenza e sul portale di Ateneo.

Articolo 10 - Disposizioni finali e transitorie

1. Le procedure concorsuali iniziate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinate dalla normativa precedente, fatta salva l'immediata applicabilità, ove ancora possibile, delle disposizioni di cui all'art. 8.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento continuano a trovare applicazione le norme generali in materia di accesso agli impieghi pubblici.

Articolo 11 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sarà emanato con Decreto del Rettore ed entrerà in vigore il giorno successivo.